

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1337

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MICHELINI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CARADONNA, CALABRÒ, CUCCO, CRUCIANI, DE MICHELI VITTURI, DELFINO, DE VITO ANTONIO, DEMARSANICH, DE MARZIO, GRILLI ANTONIO, GONELLA GIUSEPPE, LECCISI, MANCO, NICOSIA, ROBERTI, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, GEFTER WONDRICH

Presentata il 19 giugno 1959

Agevolazioni ferroviarie a favore della zona industriale di Bolzano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa nostra proposta di legge, intesa a concedere agevolazioni ferroviarie in favore della zona industriale di Bolzano, si ispira a fini sociali e nazionali al tempo stesso.

La zona industriale di Bolzano, in altri tempi prospera, fonte di benessere e di progresso per l'Alto Adige, garanzia di vita per numerosi lavoratori italiani, versa da molti anni in una gravissima crisi. Non si tratta soltanto dell'inevitabile riflesso delle difficoltà congiunturali che hanno colpito interi settori della industria italiana, ma anche della conseguenza di particolari motivi locali. La zona industriale di Bolzano, per la sua stessa ubicazione, può prosperare soltanto se particolarmente agevolata e protetta; mentre abbandonata a se stessa non può che languire e decadere. In questi ultimi anni la crisi si è via via accentuata; e di licenziamento in licenziamento, di riduzione in riduzione di orario, gli stabilimenti della zona industriale versano, qual più qual meno, sull'orlo del fallimento. Ciò comporta una crescente disoccupazione tra la manodopera italiana, e un sempre maggiore disagio dei non molti operai occupati con orari — e salari — ridotti.

Il problema non è soltanto sociale, è — osservavamo da principio — anche nazionale. Infatti il declino della zona industriale di Bolzano determina un esodo di manodopera italiana dall'Alto Adige, con la conseguente alterazione ai danni del gruppo etnico italiano della già precaria situazione esistente.

Di recente il Governo regionale del Trentino-Alto Adige ha mostrato, nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente Odorizzi, di rendersi conto di tali problemi, e di voler dare luogo con urgenza ad un programma di organici aiuti alle industrie locali, in modo da scongiurarne la crisi.

La nostra proposta di legge deve essere considerata integrativa del programma già enunciato in sede regionale, e ci sembra trattarsi di una integrazione necessaria, perché soltanto attraverso consistenti agevolazioni tariffarie sui trasporti di merci date per la zona industriale di Bolzano, sarà possibile incoraggiare in maniera rapida e sostanziale la produzione, riconducendo quelle industrie ad un ritmo normale di lavoro.

Per i suddetti motivi confidiamo, onorevoli colleghi, nella unanime approvazione della nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle spedizioni a grande e piccola velocità in provenienza o in destinazione della stazione di Bolzano e delle quali siano mittenti o destinatari stabilimenti industriali situati nel territorio di quel comune è fatto, sulle linee delle ferrovie dello Stato, il trattamento specificato negli articoli seguenti, sempre quando le merci che ne formano oggetto siano comunque utilizzate per l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento degli stabilimenti stessi o derivino dalla loro produzione.

ART. 2.

I prezzi di trasporto sono quelli in vigore sulle ferrovie dello Stato, ma le distanze da assumere a base del computo dei prezzi stessi sono le seguenti:

- a) per le spedizioni percorrenti non oltre 75 chilometri, la distanza effettiva;
- b) per le spedizioni percorrenti da 76 a 260 chilometri, la distanza tassabile normale diminuita dalla metà, senza che in alcun caso possa essere inferiore a 75 chilometri;
- c) per le spedizioni percorrenti oltre 260 chilometri, la distanza tassabile normale diminuita di 130 chilometri.

ART. 3.

Per usufruire del trattamento di cui all'articolo 2, gli stabilimenti industriali faranno pervenire alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio commerciale e del traffico) in Roma preventiva domanda corredata da idonei documenti.

Sulle lettere di vettura delle singole spedizioni dovrà essere fatta la richiesta esplicita delle agevolazioni previste dalla presente legge con annotazione così formulata: « trattamento speciale a favore della zona industriale di Bolzano ».

ART. 4.

Tutte le volte che il trattamento di favore sia stato chiesto per merci che non siano utilizzate nell'impianto, nella manutenzione o nel funzionamento degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 1 o non derivanti dalla loro produzione, saranno applicati i complementi di tassa e le sopratasse previsti

all'articolo 50 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

In tal caso l'Amministrazione ferroviaria avrà la facoltà di sospendere o di revocare definitivamente l'applicazione del trattamento stesso nei riguardi degli stabilimenti che si fossero resi responsabili di irregolarità.

Gli stabilimenti industriali saranno tenuti a fornire le prove ed a prestarsi agli accertamenti che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riterrà necessari quando sorgessero dubbi sull'effettivo titolo delle merci spedite a beneficiare del trattamento di favore.

ART. 5.

Il trattamento di favore stabilito compete anche alle spedizioni effettuate in base alle tariffe d'esportazione o a qualsiasi tariffa eccezionale.